

Rilascio Documento di Identificazione

- Per gli animali iscritti ai Libri Genealogici ed ai Registri Anagrafici ufficialmente riconosciuti ai sensi delle L.30/91 e L.280/99 (Es.: Murgese, Cavallo Trottatore Italiano, Cavallo da Sella Italiano, Haflinger, Cavallo Maremmano, Cavallo Lipizzano, ecc.) tutta l'attività (identificazione, registrazione degli eventi quali: nascita, compravendita, morte ecc. nonché il rilascio del passaporto) è svolta dai rispettivi Libri genealogici o Registri Anagrafici tenuti dall'UNIRE o dalle Associazioni Nazionali Allevatori competenti. Le uniche novità operative in tali casi riguardano il codice del transponder, le cui prime tre cifre dovranno essere comprese tra 901 e 998 (e non più 380), l'identificazione delle persone fisiche e giuridiche proprietarie di cavalli (attraverso il loro Codice Fiscale) e l'identificazione delle aziende (attraverso il codice loro attributo dalle ASL).
- Per gli animali nati dopo il 1.1.2007 e NON iscritti ai Libri Genealogici il documento di identificazione (Passaporto) è rilasciato dall'Ufficio Periferico dell'Anagrafe degli Equidi (AIPA Nuoro Ogliastra);
- Per gli animali nati prima del 1.1.2007 e privi di qualsiasi documento di identificazione conforme alle decisioni 93/623/CEE e 2000/68/CE il documento è rilasciato dall'Ufficio Periferico dell'Anagrafe degli Equidi (AIPA Nuoro Ogliastra);
- Per gli equini destinati ad essere macellati prima dei sette mesi di età e che non sono destinati né a scambi intracomunitari né all'esportazione verso Paesi Terzi è prevista una procedura semplificata di identificazione. Il relativo documento è rilasciato dall'Ufficio Periferico dell'Anagrafe degli Equidi.

Gestione degli eventi

La citata circolare ministeriale stabilisce che debbano essere gestiti anche tutti gli eventi che segnano la vita dell'equide quali passaggio di proprietà, morte, furto, smarrimento e macellazione. Pertanto il proprietario dell'equide deve comunicare queste variazioni all'Associazione o Ente che tiene, ai sensi delle L.30/91 e L. 280/99, il Libro Genealogico o i Registri Anagrafici delle razze per gli equidi iscritti, in particolare la denuncia di nascita deve essere comunicata entro e non oltre sette giorni dall'evento.

La non osservanza della normativa porta all'applicazione, da parte degli organi controllo, di "sanzioni per inadempienze" alcune delle quali molto elevate(es. omessa denuncia di nascita da 150 a 900 euro)

E' possibile scaricare la modulistica dal sito www.anagrafeequidi.it

Il nostro Ufficio, al quale è possibile rivolgersi sia per ogni eventuale chiarimento sia per avviare le pratiche relative all'identificazione degli equidi, osserva il seguente orario:

ORARIO RICEVIMENTO PUBBLICO/TELEFONATE:

da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00

tel 0784/23480 centralino – 0784/1825161 diretto - fax 0784/203267 apanuoro@apanuoro.it

